

REGOLAMENTO (CEE) N. 3919/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che proroga le misure prese nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽¹⁾, prorogato sino al 31 dicembre 1991 da uno scambio di lettere ⁽²⁾ che completa detto accordo, la Comunità ha approvato l'adozione di talune disposizioni;

considerando che conviene che la Comunità applichi le stesse disposizioni sino al 31 dicembre 1992,

Articolo 1

Le disposizioni di cui allo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America per la conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sono applicabili dalla Comunità sino al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DANKERT

(1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.